

## Segnalazione/Parere

### CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA

#### DATI GENERALI

<i>articolo</i> (L.287/90)	22-Attività consultiva
<i>rif</i>	<b>AS200</b>
<i>decisione</i>	08/06/2000
<i>invio</i>	08/06/2000
PUBBLICAZIONE	
<i>bollettino n.</i>	21/2000
<i>serie attività di segnalazione n.</i>	24

#### SEGNALAZIONE/PARERE

<i>mercato</i>	(0141) Attività dei servizi connessi all'agricoltura (A) AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
<i>oggetto</i>	Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs n.165 del 27 maggio 1999, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)"
<i>destinatari</i>	Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

[▶ Versione stampabile](#)

#### ▼ Testo Segnalazione/Parere

Questa Autorità, anche alla luce di una richiesta di intervento pervenuta da parte del Collegio Nazionale Agrotecnici, intende segnalare, ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 287/90, i possibili effetti distorsivi degli equilibri concorrenziali derivanti dalla disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo avente ad oggetto "*disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs n.165 del 27 maggio 1999, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)*".

In particolare, si segnala l'articolo 4 del predetto schema, che prevede l'istituzione dei "*Centri Autorizzati di Assistenza Agricola-CAA*" (di seguito CAA) da parte delle organizzazioni professionali di categoria, cui vengono demandati, sulla base di apposite convenzioni, numerose funzioni di assistenza agli associati unitamente a rilevanti compiti di controllo della regolarità formale delle domande volte ad ottenere i contributi comunitari e nazionali erogati dagli organismi pagatori.

La previsione normativa in esame si ispira ad un criterio di sussidiarietà "orizzontale" in materia di attività amministrativa, che in via generale trova attuazione mediante la delega di alcune delle funzioni proprie della Pubblica Amministrazione a soggetti privati particolarmente qualificati ed

identificati sulla base di requisiti tecnico-professionali.

Nel caso di specie, il criterio di sussidiarietà comporta che i CAA siano incaricati, tramite convenzioni stipulate con gli organismi pagatori, di svolgere varie funzioni e, in particolare, di assistere gli agricoltori nella predisposizione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali; di controllare la regolarità formale delle dichiarazioni rese dagli agricoltori, immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN, e di interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

Tale criterio di sussidiarietà orizzontale appare condivisibile. La previsione normativa in esame, tuttavia, presenta alcuni aspetti problematici dal punto di vista concorrenziale, in relazione ai criteri di individuazione dei soggetti legittimati a costituire un CAA ed alle funzioni e prerogative loro attribuite.

Innanzitutto, la circostanza che solo le organizzazioni professionali di categoria, presenti nel Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e istituite da almeno dieci anni, siano autorizzate a costituire un CAA rende marginale il ruolo di qualsiasi altro operatore già presente sul mercato.

Da un lato, infatti, si viene in tal modo a restringere la concorrenza nel mercato dei servizi di assistenza alle imprese agricole e, segnatamente, l'accesso all'attività di controllo della regolarità formale delle dichiarazioni rese dagli agricoltori.

D'altro lato, una restrizione della concorrenza può derivare anche dall'attribuzione ai CAA dell'attività di mera assistenza nella compilazione delle dichiarazioni, in quanto gli agricoltori, per economie di tempo e di costi, tenderebbero a rivolgersi ad un unico soggetto per ottenere sia i servizi di assistenza, che quelli di controllo delle dichiarazioni stesse.

Ove esigenze di carattere generale impongano di limitare il numero dei soggetti ammessi alla costituzione di un CAA, tale limitazione potrebbe essere stabilita non in ragione di un criterio soggettivo, basato fondamentalmente sull'individuazione preventiva di talune organizzazioni professionali, ma piuttosto tramite criteri oggettivi di selezione applicati a tutti gli operatori professionali. In particolare, potrebbero essere presi in considerazione requisiti quali le sostanziali caratteristiche tecnico-professionali, i mezzi a disposizione, nonché un numero minimo di domande evase. Tali requisiti garantirebbero una selezione fondata su criteri di efficienza e produrrebbero l'effetto di consentire anche ad operatori diversi dalle organizzazioni di categoria, come i liberi professionisti, la possibilità di essere ammessi alla costituzione di un CAA.

L'Autorità auspica che le suesposte considerazioni possano costituire un utile contributo al fine dell'introduzione nella normativa in esame di disposizioni, relative alla individuazione dei soggetti legittimati a costituire un CAA e alle funzioni loro attribuite, ispirate a criteri maggiormente rispondenti ai principi della libera concorrenza e della parità di trattamento degli operatori.

	<b>IL PRESIDENTE</b> <i>Giuseppe Tesaro</i>
--	--

\* \* \*